



Le novità pensionistiche a favore delle lavoratrici.

E' vero che le donne, una volta compiuti i 60 anni, possono andare in pensione quando vogliono, senza attendere le "finestre"?

Sì, è vero. Le lavoratrici, compiuti i 60 anni, possono andare in pensione quando vogliono. Com'è noto, dal 1° gennaio 2008 sono state introdotte le nuove decorrenze (cosiddette finestre) per le lavoratrici e i lavoratori che vanno in pensione di vecchiaia. Le "finestre" non si applicano a coloro che hanno raggiunto i requisiti anagrafici (60 anni per le donne) e contributivi entro il 31/12/2007 ed a quanti, alla stessa data, avevano in corso il periodo di preavviso, così come disciplinato dal contratto nazionale di lavoro. Il decreto legge n. 248 (milleproroghe), del 27 febbraio u.s., ha stabilito che i datori di lavoro non possono licenziare al compimento dell'età pensionabile prima dell'apertura della "finestra".

Le donne possono continuare a lavorare fino a 65 anni, come gli uomini (art. 4 della legge n. 903/1977 e sentenza della Corte Costituzionale n. 498/1988), anche se già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia. In questo caso la lavoratrice ha l'obbligo di comunicare la sua intenzione al datore di lavoro almeno tre mesi prima del compimento dei 60 anni.

E' vero che le donne possono andare in pensione con 58 anni di età se optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo?

In via sperimentale, per la legge n. 247/2007, nel periodo 2008-2015, le donne possono accedere al pensionamento di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo anche se hanno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, purché abbiano: 1) 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se lavoratrice dipendente; 2) 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se lavoratrice autonoma.

Se si compie questa scelta la pensione sarà calcolata sulla base dei contributi versati (secondo i criteri previsti dal decreto legislativo n. 180/1997, modificato dal decreto legislativo n. 278/1998). L'opzione deve essere fatta quando si va in pensione ed è opportuno verificarne la convenienza consultando il patronato poiché la differenza tra pensione retributiva e contributiva può essere considerevole. Per le lavoratrici con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, invece, l'opzione al sistema di calcolo contributivo può essere fatta in qualsiasi momento, nel corso della vita lavorativa o all'atto del pensionamento, ma è irreversibile.

E' vero che ci sono novità positive per la maternità delle lavoratrici "CO.CO.CO"?

Sì, è vero. Un recente decreto (D.M. 12.07.2007 entrato in vigore il 7.11.2007) estende i diritti riguardanti la tutela della maternità e paternità, che spettano alle lavoratrici dipendenti, alle donne con rapporti di lavoro parasubordinati, iscritte alla Gestione separata dell'Inps (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione e libere professioniste). Questo significa che esse potranno usufruire del congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi, durante il quale non devono andare a lavorare; inoltre, se insorgono complicazioni per la gravidanza, potranno avere il congedo di maternità anticipato finché è necessario. Le lavoratrici possono anche scegliere di accudire il bambino utilizzando un periodo di "congedo parentale" di tre mesi entro il suo primo anno di vita.

Tutti i periodi di assenza dal lavoro per maternità sono utili per il diritto e l'importo della pensione, perché coperti da contribuzione figurativa.



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it

Presso le nostre sedi riceverai l'**assistenza** e la **consulenza** gratuite adatte alle tue esigenze.